



Protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo I.C Santa Lucia

Indice:

- Introduzione
- Definizione di Bullismo
- Definizione di Cyberbullismo
- Cosa non è bullismo
- Riferimenti normativi
- Responsabilità delle figure scolastiche
- Tavolo permanente
- Attività di prevenzione
- Procedura da attivare in casi di Bullismo e Cyberbullismo
- Provvedimenti disciplinari

Introduzione

L'Istituto Comprensivo Santa Lucia adotta il presente regolamento antibullismo in conformità alla normativa relativa alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo - Legge 17 maggio 2024, n.70 - e integra le disposizioni già in vigore all'interno della scuola.

La violazione, da parte degli alunni, delle disposizioni del presente regolamento è sanzionata, secondo le norme sulle sanzioni scolastiche previste dalla normativa in vigore.

Gli organi scolastici sono competenti esclusivamente per l'adozione delle sanzioni di natura amministrativa connesse alle violazioni del presente regolamento. Gli ulteriori ed eventuali profili di natura civile e penale sono regolati dalla legislazione in vigore.

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi.

Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere psicofisico non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che

specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Definizione di bullismo

Il bullismo è un atto aggressivo condotto ripetutamente e nel tempo da un individuo o da un gruppo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel considerare la complessità di tale fenomeno, si può includere anche la mancanza di consapevolezza da parte del bullo dell'impatto emotivo che le proprie azioni hanno sugli altri. In quest'ottica, dunque, il bullismo implicherebbe uno sbilanciamento di potere intenzionale, non sempre pienamente riconosciuto dal bullo a livello emotivo ed etico. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il bullismo presenta quindi le seguenti caratteristiche:

- intenzionalità;
- sistematicità;
- asimmetria di potere.

Nei confronti degli altri e volendo considerare la dimensione etica delle relazioni, il comportamento del bullo è lesivo perché ignora la sofferenza dell'altro e la relazione che si instaura viene usata per creare danno, anziché supporto reciproco. Si giunge così alla rottura dei principi di responsabilità etica (cura, rispetto, non-nocività) che regolano la convivenza scolastica.

Le prepotenze messe in atto dal bullo possono essere di tipo:

- fisico: colpi, pugni, strattoni, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro;
- indiretto: esclusione sociale, diffusione di calunnie.

Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line il cui scopo intenzionale sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo che elementi di novità connessi all'uso delle tecnologie.

Nel cyberbullismo, infatti, diminuisce la consapevolezza dell'impatto delle proprie azioni poiché viene a mancare il feedback emotivo in tempo reale e diventa quindi più facile disumanizzare l'altro.

Il contesto digitale facilita dunque comportamenti impulsivi, poco regolati, amplificati dalla distanza emotiva.

Più specificatamente, ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- anonimato - deresponsabilizzazione: il bullo si può nascondere dietro nomi falsi, creando identità inesistenti;
- assenza di limiti di tempo e di spazio: agendo online il cyberbullo può raggiungere la vittima in ogni momento e in ogni luogo;

- rapida diffusione e spettatori infiniti: la diffusione in rete non ha controllo e potenzialmente può raggiungere un numero illimitato di persone;
- permanenza nel tempo: il materiale diffuso dai cyberbulli può rimanere online per un tempo illimitato e difficilmente si può eliminare.

Nel cyberbullismo distinguiamo:

- flaming: messaggi elettronici violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi “pari”, hanno lo scopo di suscitare litigi verbali on line.
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensivi, disturbanti attraverso l’uso del computer e/o dello smartphone, telefonate sgradite talvolta mute.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigration: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.
- Outing o trickery: registrazione delle confidenze o di immagini riservate e intime - raccolte all’interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog.
- Impersonation: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima, le creino problemi, danneggino la reputazione o le amicizie.
- Exclusion: estromissione intenzionale dall’attività on line, da un gruppo, da una chat.
- Cyberbashing o happy slapping: un ragazzo o una ragazza picchiano o danno schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con un videotelefono. Le immagini vengono poi proiettate online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Sexortion: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

Cosa non è bullismo

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Definite le caratteristiche che configurano il fenomeno del bullismo, di seguito si esplicitano quali azioni messe in atto dai minori nel contesto scolastico, *non si configurano come bullismo o cyberbullismo*. Ciò è necessario per riconoscere e distinguere quali azioni sono da inquadrare nel processo di prevenzione degli atti in oggetto, e quali da affrontare con altre modalità educative condivise dalla Comunità educante.

- 1) NON è bullismo un singolo episodio di prepotenza tra studenti perché deve instaurarsi una relazione che, cronicizzandosi, crea dei ruoli definiti;
- 2) NON è bullismo quando due compagni, che presentano la stessa forza fisica o psicologica, litigano o discutono, in quanto deve sempre essere presente un’asimmetria di potere nella relazione. Come abbiamo già detto, il bullo si deve trovare in una condizione di supremazia psicologica e fisica della vittima. In questi casi c’è sempre un motivo scatenante che genera lite, a differenza per esempio del knockout che è una violenza nei confronti di un’altra persona fine a sé stessa, solo per il gusto di annientare l’altro che non si conosce, con un pugno.
- 3) NON è bullismo se due ragazzi si prendono in giro vicendevolmente.
- 4) NON è bullismo se alcuni ragazzi entrano di notte nella loro scuola, la allagano, la danneggiano o portano via delle cose, ma è vandalismo perché è un danneggiamento e distruzione di oggetti e strutture.

In considerazione dei principi di consapevolezza e regolazione emotiva, un conflitto tra pari, anche acceso, non è bullismo se non c'è un *intento di prevaricare* e *squilibrio di potere*; la frustrazione o la rabbia momentanea non equivalgono al bullismo.

Un episodio isolato di aggressività può derivare da difficoltà di gestione delle emozioni, da stress, da reazione impulsiva.

Nell'evitare etichettature improprie, è anche importante discernere tra ciò che la vittima sente (che va sempre accolto) e ciò che era nelle intenzioni reali dell'altro.

Per riassumere, gli elementi di cui si vuole tener conto nella definizione operativa di bullismo e cyberbullismo e di ciò che bullismo non è sono:

- **Consapevolezza** delle proprie azioni e dell'impatto sugli altri.
- **Regolazione emotiva** come distinzione tra comportamenti impulsivi e prevaricatori.
- **Compassione ed empatia**, come criteri per riconoscere comportamenti lesivi e non etici
- **Responsabilità etica** come base della convivenza scolastica.
- **Interdipendenza**, per comprendere che ogni azione influisce sul clima sociale della scuola.

Riferimenti normativi

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Linee Guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice civile;
- Legge n. 71/2017;
- aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021);
- Legge n. 70/2024;
- nota n. 5274/2024 e circolare n. 3392/2025.

Responsabilità delle figure scolastiche

Il Dirigente Scolastico:

- individua all'interno del Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo in rete con enti, Associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.

Il Referente del Bullismo e Cyberbullismo:

- promuove progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale finalizzati alla conoscenza e alla consapevolezza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, coordina, con il supporto del Team antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- organizza, con il supporto dei due docenti del team antibullismo, la Giornata del Rispetto, il 20 gennaio di ogni anno, coinvolgendo tutti i 3 ordini dell'Istituto Comprensivo.
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- collabora con il Dirigente, nell'ambito dell'autonomia del proprio Istituto, alla stesura del Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.

Team per l'Emergenza

Costituito dal Dirigente Scolastico e dal referente per il Bullismo, dai docenti di classe coinvolti nei casi. Si occupa della gestione dei casi con la scelta dell'intervento più adeguato da attuare e del monitoraggio della situazione per valutare nel tempo l'efficacia degli interventi. Nei casi di maggior gravità verrà coinvolto il Tavolo permanente per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

Il Collegio dei Docenti:

- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- promuove corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

I docenti:

- propongono progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva basati sul rispetto delle norme relative alla convivenza civile e sui valori legati ad un uso responsabile di internet;
- favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- favoriscono un clima collaborativo e di dialogo con le famiglie;
- prestano attenzione alle situazioni problematiche che possono emergere all'interno del gruppo classe e collaborano con le figure di riferimento all'interno della scuola per affrontare le situazioni.

Gli studenti:

- firmano il "Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia" e ne condividono le finalità;

- collaborano nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- partecipano alle attività organizzate dalla scuola di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- si impegnano a rispettare le regole della convivenza civile nel rispetto degli altri, promuovendo la collaborazione e l'integrazione tra pari;
- si impegnano ad un uso corretto e responsabile della rete.

I genitori:

- firmano il "Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia" e ne condividono le finalità;
- sono invitati a partecipare agli incontri di formazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo consigliati dalla scuola;
- collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e cyberbullismo vigilando sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi;
- favoriscono un clima collaborativo e di dialogo con i docenti.
- acquisiscono la conoscenza e la consapevolezza dell'esistenza e della gravità del fenomeno;
- stabiliscono o riattivano canali di dialogo franco ed aperto con i propri figli, nella consapevolezza della difficoltà rappresentata dall'età evolutiva in cui essi si trovano;
- rivedono con loro l'organizzazione del tempo scuola e del tempo libero, assicurandosi che in quest'ultimo siano esposti il meno possibile alla solitudine e alla mancanza di occupazioni dotate di senso;
- percepiscono i docenti e il dirigente scolastico come alleati nel processo educativo, stabilendo con gli stessi confronto e collaborazione corretti e costruttivi di fronte alla possibilità che il proprio figlio sia coinvolto a diverso titolo in episodi di bullismo ed accettano l'eventuale sanzione come un'opportunità di modificazione positiva e crescita del proprio figlio.

I collaboratori scolastici:

- contribuiscono al controllo e alla prevenzione, vigilando sui ragazzi e segnalando eventuali situazioni e comportamenti non adeguati.

Tavolo permanente

Costituito da:

- Dirigente Scolastico;
- referente per il bullismo e cyberbullismo d'Istituto;
- n. 2 docenti
- n. 2 rappresentanti dei genitori;

Ha la funzione di coadiuvare il Dirigente Scolastico nell'espletamento delle tutele di cui alla normativa correlata e comprende, tra le sue funzioni, le seguenti:

- monitorare il fenomeno all'interno dell'Istituto e raccogliere dati relativi a casi segnalati;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione all'interno dell'Istituto;
- fornire supporto alle famiglie ed agli alunni/e vittime di situazioni di bullismo;
- proporre progetti, azioni e strategie per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- favorire la massima collaborazione tra tutte le parti componenti la comunità scolastica.

Attività di prevenzione

La scuola ha il dovere di promuovere un ambiente sicuro, inclusivo e accogliente, dove ogni ragazzo possa sentirsi libero di esprimere sé stesso senza timore di essere giudicato, escluso o aggredito.

Le attività di prevenzione che L'Istituto Comprensivo Santa Lucia predispone mirano a sensibilizzare gli studenti, favorire l'empatia e la collaborazione, e fornire strumenti concreti per riconoscere, affrontare e contrastare ogni forma di prevaricazione, sia essa fisica, verbale o digitale.

In ogni aula della scuola secondaria, nelle classi quinte della scuola primaria e negli spazi comuni di tutti i plessi, è affisso il [Manifesto della Comunicazione non ostile](#). Il Manifesto si conferma un importante strumento di educazione civica e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, poiché ogni suo punto offre occasioni di riflessione e di dialogo sulla comunicazione tra le persone, sull'identità individuale, e sulla relazione con gli altri sia reale che virtuale. Lo stesso Manifesto viene presentato e consegnato a tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle prime della scuola secondaria dalla referente bullismo e cyberbullismo.

Vengono quindi proposti interventi con esperti esterni, quali rappresentanti della Questura, Polizia Postale, Guardia di Finanza, incontri tematici, spettacoli teatrali, film.

I singoli docenti inoltre possono usufruire di materiali reperibili nei siti *#cuoricone*, *Parole O_Stili* e Generazioni Connesse.

L'Istituto Comprensivo Santa Lucia ha inoltre aderito alla nuova Rete provinciale per la prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo per poter garantire un confronto con gli altri Istituti e con le realtà del territorio che propongono collaborazioni in tale ambito.

Intervento della scuola in casi di Bullismo e di Cyberbullismo

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali, tuttavia, rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L'alleanza fra adulti è, pertanto, fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Procedura da attivare in presenza di casi di Bullismo e Cyberbullismo

La procedura in caso di presunti atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

FASE 1 Prima segnalazione

FASE 2 Colloqui di approfondimento e di valutazione

FASE 3 Scelta degli interventi e della gestione del caso

FASE 4 Monitoraggio

FASE 1

Docenti, alunni, genitori e personale Ata che venissero a conoscenza di comportamenti non adeguati e/o eventuali atti di bullismo e/o cyberbullismo dovranno informare tempestivamente il coordinatore della classe di riferimento, il quale è tenuto ad avvisare il referente del bullismo/cyberbullismo, per attivare un processo di osservazione e analisi della situazione.

Verrà, quindi, segnalata la situazione al Dirigente Scolastico.

FASE 2

Il referente del bullismo insieme al Coordinatore di Classe raccoglierà le informazioni necessarie per valutare esattamente la situazione. Tale raccolta verrà effettuata tramite colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi.

Si cercherà quindi di approfondire la tipologia e la gravità dei fatti, se si tratta di episodio di bullismo, chi sono gli elementi coinvolti, il livello di sofferenza della vittima e caratteristiche di rischio del bullo. La raccolta delle informazioni – opportunamente verbalizzata - verrà effettuata dai docenti del Consiglio di Classe con il supporto del referente bullismo.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

FASE 3

Se l'analisi del caso non presenterà una situazione di bullismo o cyberbullismo si procederà ad un intervento educativo che potrà prevedere: un colloquio individuale con i soggetti coinvolti e un confronto tra le parti, incontro/colloquio con i genitori, eventuali interventi di prevenzione per l'intera classe anche con l'aiuto di esperti. I docenti valuteranno eventuali sanzioni individuali.

Se emergerà una situazione configurabile come bullismo e cyberbullismo si procederà ad una convocazione del Consiglio di Classe per valutare il tipo di provvedimento da prendere e stabilire quali percorsi intraprendere per i singoli e per il gruppo classe.

Tra i possibili interventi si individuano:

- interventi individuali con la vittima
- interventi sulla classe effettuati da insegnanti con competenze trasversali, psicologo scolastico, o esperti esterni;
- in base alla gravità si potrà prevedere l'accesso ai servizi del territorio ed eventuale avvio della procedura alle autorità competenti – Legge n.70/2024.

FASE 4

I docenti della classe, il referente per il bullismo e cyberbullismo e gli altri soggetti coinvolti:

- monitorano la situazione dei singoli alunni coinvolti;
- controllano e verificano all'interno del gruppo classe gli esiti degli interventi individuati;
- rafforzano il percorso educativo all'interno della classe.

Interventi disciplinari

Il compito della scuola è quello di educare e formare le componenti scolastiche al fine di prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. In tale ottica le sanzioni disciplinari dovranno servire come momenti di crescita e di riflessione individuale e di gruppo.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati affiancando alle sanzioni disciplinari percorsi di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto o sul territorio.

In quest'ottica è fondamentale costruire e rafforzare l'alleanza tra scuola e famiglia. I genitori devono essere consapevoli delle proprie responsabilità civili e penali per gli illeciti compiuti dal minore e collaborare con la scuola nel percorso educativo.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale e le autorità competenti.

Verranno quindi disposti interventi correttivi e/o sanzioni proporzionate alle infrazioni e alla gravità del comportamento, come da regolamento di disciplina.

Bullismo diretto, verbale e fisico, indiretto Cyberbullismo	INFRAZIONE Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli, utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.	<i>Se infrazione ritenuta lieve (episodi circoscritti e non ripetuti): nota sul registro e/o intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave (episodi ripetuti con manifestazione di sofferenza da parte della vittima): sospensione fino a 2 gg.</i> DA 3 A 15 GIORNI <i>Il CDC, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni con attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle stesse strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola che si interfaccino con queste strutture esterne.</i> <i>In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>
--	---	--